



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

APERTURA DI CREDITO ANTICIPI SU CONTRATTI ITALIA

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' L'ANTICIPO SU CONTRATTI ITALIA

E' un finanziamento rivolto esclusivamente a clienti classificati "al dettaglio" o "non consumatori", sotto forma di apertura di credito con il quale la banca, su richiesta del cliente, mette a disposizione dello stesso una somma di denaro corrispondente ad una percentuale del controvalore dei documenti presentati (contratti di fornitura/commesse stipulati dal richiedente nei confronti di propri clienti).

Qualora i documenti presentati siano riferiti a lavori di riqualificazione degli edifici residenziali, ai sensi degli art. 119- 121 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", che dà luogo alla detrazione denominata superbonus 110%, o a ai sensi delle norme relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio - art. 16 bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019, l'Anticipo su Contratti Italia, integrato per "Anticipo Contratti Riqualificazione Edifici" consente all'impresa esecutrice dei lavori (creditore) di ottenere dalla Banca, nei limiti dell'affidamento concesso, riconducibile esclusivamente alla gestione caratteristica dell'attività dell'impresa, un finanziamento corrispondente ad una percentuale del controvalore dei contratti stipulati con i soggetti committenti (debitori).

In particolare il Decreto Rilancio ha previsto che in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, il bonus possa essere utilizzato anche secondo le seguenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" effettuato da chi esegue i lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi (ivi compresi banche e intermediari finanziari).

L'Anticipo su Contratti Italia, nella versione di "**Anticipo Contratti Riqualificazione Edifici**", prevede, ai fini dell'utilizzo delle somme messe a disposizione, che:

- Il pagamento del corrispettivo da parte del committente, totale o parziale, dei lavori avvenga con cessione del credito fiscale (anche mediante l'opzione dello "sconto in fattura") e con l'acquisizione di tale credito fiscale da parte dell'impresa. Resta consentita la possibilità per il cliente di chiudere prima l'anticipo attraverso proprie disponibilità;
- il cliente si è impegnato a cedere il credito fiscale all'intermediario finanziario Partner della Banca, Cherry 106 Spa; per le condizioni economiche applicate alla cessione del credito, si

faccia riferimento ai Fogli Informativi dell'intermediario finanziario disponibili in filiale e sul sito internet della Banca.

- il ricavato della vendita del credito fiscale a Cherry 106 Spa sia destinato all'estinzione parziale/totale dell'anticipo.

Inoltre le anticipazioni potranno essere accordate dalla banca a fronte di crediti verso terzi al ricorrere dei presupposti previsti dal modulo di richiesta di anticipo disponibile presso le filiali Banco BPM.

Qualora non dovessero verificarsi le condizioni per la cessione del credito fiscale e il cessionario non sia tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione, l'impegno vincolante sottoscritto ai fini dell'anticipo (per la cessione del credito fiscale) diventa inefficace e il cliente è tenuto pertanto a restituire l'intero importo anticipato dalla Banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

La Banca si riserva la facoltà di valutare i documenti presentati dal cliente prima di concedere l'affidamento.

Si tratta di un affidamento in conto corrente regolato a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato al parametro previsto dal contratto.

L'affidamento è ottenibile mediante preventiva richiesta del cliente con apposito modulo, completato con i propri dati, nonché di eventuali garanti, e comprendente una situazione patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata.

In caso di società, dovrà essere fornito inoltre l'atto costitutivo, lo statuto, l'attribuzione di poteri agli amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma societaria.

La Banca in virtù della sottoscrizione del contratto di Apertura di Credito per Anticipo su Contratti è autorizzata ad accendere a nome del Cliente uno o più conti tecnici sui quali verrà di volta in volta creata la disponibilità. Tali conti tecnici costituiscono lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

E' inoltre necessaria l'esistenza di un conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato.

L'operazione di anticipo si concretizza accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto tecnico ad esso collegato.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più contratti non fossero puntualmente ed integralmente pagati alla scadenza o, per emissione di regolare fattura a valere sul medesimo oggetto contrattuale (totalmente o parzialmente), sostituibili dalle stesse come sottostante alle operazioni di anticipo, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, anche senza un'espressa richiesta da parte della Banca, sulla base dell'effettivo utilizzo.

Resta in facoltà della Banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto.

La Banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente stornando contestualmente il medesimo importo dal conto tecnico collegato.

Al creditore (nostro cliente a cui il contratto è stato anticipato) è concessa la possibilità di chiedere la proroga della scadenza del contratto / anticipo. In questa evenienza la Banca, se valuta positivamente la richiesta di proroga, considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

Alla richiesta di proroga positivamente accolta, la Banca applicherà una commissione e le maggiorazioni di tasso nei termini indicati. Tali maggiorazioni saranno applicate nel rispetto della normativa in materia di usura e, comunque, non oltre il tasso entro-fido massimo di istituto.

Relativamente al/ai conto/i tecnico/i acceso/i per l'operatività dell'anticipazione, la Banca provvede a conteggiare gli interessi e, con valuta data di regolamento, provvede ad addebitarli sul conto corrente ordinario del cliente sul quale è stata anticipata la somma relativa al finanziamento.

L'Anticipo su Contratti Italia è un affidamento concesso, da parte della Banca, a breve termine con esclusione di impegno a fermo. In caso di Anticipo Contratti Riqualficazione Edifici la durata massima dell'affidamento è 18 mesi.

L'anticipo può essere garantito anche da **Confidi**.

Il **Confidi** è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie, basandosi su principi di mutualità e solidarietà, per agevolare le imprese socie nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. L'operatività di garanzia del Confidi si concretizza mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni con la Banca (Legge Quadro D.L. 30 settembre 2003 nr. 269 – art. 13). Le garanzie prestate, tramite apposita lettera di garanzia, possono essere:

- **Personali a prima richiesta** (a valere sul patrimonio del Confidi) conformi ai requisiti stabiliti dalla Circolare 263/2006 B.d.I. per gli strumenti di attenuazione del rischio;
 - **Personale sussidiaria con pagamento provvisorio** (a valere sul patrimonio del Confidi)
 - conformi ai requisiti stabiliti dalla Circolare 263/2006 B.d.I. per gli strumenti di attenuazione del rischio rilasciati dagli enti mutualistici;
 - di **altra natura reale e personale** diverse dalle precedenti;
- nella misura massima dell'80% calcolato sull'importo del finanziamento.

Il Confidi può condividere il rischio con altri Enti di Garanzia - Confidi attraverso la Co-Garanzia o ottenere la copertura per la propria esposizione tramite Riassicurazioni oppure Contro-Garanzie; una delle principali forme di Contro-Garanzia a livello nazionale è rappresentata dalla controgaranzia diretta prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato).

La controgaranzia diretta prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI può coprire il 100% della garanzia Confidi esclusivamente per i Soggetti garanti autorizzati. Tale garanzia, rilasciata da Enti di Garanzia/Confidi Vigilati è una garanzia escutibile "a prima richiesta" diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, con controgaranzia al 100% del Fondo di Garanzia per le PMI (ex art. 13, comma 1, lett. d, del **Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/06/2020 n. 40 ("Decreto Liquidità")**). Il costo della garanzia è stabilito in modo autonomo da parte di ogni Confidi ed è dallo stesso comunicato al cliente e alla Banca. Le modalità di prestazione della garanzia (percentuale/tipologia) nonché le condizioni economiche applicate (commissioni di garanzia, altri oneri a vario titolo) sono comunicate all'impresa finanziata dal Confidi-Ente di Garanzia nella lettera di garanzia e/o nella comunicazione della delibera di garanzia .

Tra i principali rischi si evidenziano:

- in caso di affidamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale, in relazione alle variazioni del parametro di indicizzazione;
- in caso di affidamento a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca dell'affidamento per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante;
- qualora non dovessero verificarsi le condizioni per la cessione del credito fiscale e il cessionario non sia tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione, l'impegno vincolante sottoscritto ai fini dell'anticipo (per la cessione del credito fiscale) diventa inefficace e il cliente è tenuto pertanto a restituire l'intero importo anticipato dalla Banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

ANTICIPI SU CONTRATTI ITALIA
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Ipotesi

Affidamento di 50.000,00 euro con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale.

Accordato	50.000,00 euro	
Tasso debitore nominale annuo	11,8000 %	
Corrispettivo annuo di disponibilità creditizia	2,0000 %	
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	0,00 euro	
Interessi	5.900,00 euro	
Oneri	Senza garanzia CONFIDI 1.000,00 euro	Con garanzia CONFIDI (**) 2.040,00 euro
TAEG	13,80 %	15,88 %

(**) Inclusi 1.040,00 € per il costo (medio) della garanzia del Confidi - Ente di Garanzia. Tale importo è ricavato per stima e come tale è da considerarsi rappresentativo del tipo di contratto concretamente concluso. Tale stima corrisponde alla media registrata dei valori delle voci che compongono il costo di quanto corrisposto al Confidi all'atto del perfezionamento dell'apertura di credito ovvero le Spese di Istruttoria accessorie alla pratica e la Commissione di garanzia quest'ultima differenziata per rating interno del Confidi, scopo del finanziamento, durata dell'operazione e percentuale di garanzia rilasciata.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

▪ commissioni per proroga fatture o documenti	20,00 €
▪ num. giorni di stacco valuta per anticipo	5
▪ tipo giorni di stacco valuta per anticipo	lavorativi

OPERATIVITA' CORRENTE
Costi di gestione del rapporto

▪ spese di scritturazione contabile	0,00 €
-------------------------------------	--------

Particolarità

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	trimestrale

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tassi debitori su affidamenti¹

- tasso annuo debitore entro fido - nominale 11,8000 %
- maggiorazione di tasso sugli utilizzi oltre fido 2 0,0000 %

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora 11,8000 %

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (esempi: EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE, EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO, ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 11,8000 %
- senza azzeramento del parametro 12,3430 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	-0,543 % valida dal 01/07/2021 al 31/07/2021
	-0,539 % valida dal 01/06/2021 al 30/06/2021
	-0,539 % valida dal 01/05/2021 al 31/05/2021

(*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

Tassi attivi su proroghe³

- maggiorazione su tasso debitore - prima proroga 0,7500 %
- maggiorazione su tasso debitore - seconda proroga 1,5000 %
- maggiorazione su tasso debitore - proroghe successive 0,0000 %

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia⁴ - persone fisiche e altre nature giuridiche

- corrispettivo annuo per disponibilità creditizia 2,0000 %

ANTICIPI SU CONTRATTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI

¹ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile); il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

² Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

³ Il tasso risultante dall'applicazione delle maggiorazioni dei tassi di anticipazione è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni e ciò senza bisogno di comunicazione da parte Banca.

⁴ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi		
Affidamento di 50.000,00 euro con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale.		
Accordato	50.000,00 euro	
Tasso debitore nominale annuo	10,4000 %	
Corrispettivo annuo di disponibilità creditizia	2,0000 %	
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	0,00 euro	
Interessi	5.200,00 euro	
Oneri	Senza garanzia CONFIDI 1.000,00 euro	Con garanzia CONFIDI (**) 2.040,00 euro
TAEG	12,40 %	14,48 %

(**) Inclusi 1.040,00 € per il costo (medio) della garanzia del Confidi - Ente di Garanzia. Tale importo è ricavato per stima e come tale è da considerarsi rappresentativo del tipo di contratto concretamente concluso. Tale stima corrisponde alla media registrata dei valori delle voci che compongono il costo di quanto corrisposto al Confidi all'atto del perfezionamento dell'apertura di credito ovvero le Spese di Istruttoria accessorie alla pratica e la Commissione di garanzia quest'ultima differenziata per rating interno del Confidi, scopo del finanziamento, durata dell'operazione e percentuale di garanzia rilasciata.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

▪ commissioni per proroga fatture o documenti	20,00 €
▪ num. giorni di stacco valuta per anticipo	5
▪ tipo giorni di stacco valuta per anticipo	lavorativi

OPERATIVITA' CORRENTE
Costi di gestione del rapporto

▪ spese di scritturazione contabile	0,00 €
-------------------------------------	--------

Particolarità

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	trimestrale

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tassi debitori su affidamenti⁵

- tasso annuo debitore entro fido - nominale 10,4000 %
- maggiorazione di tasso sugli utilizzi oltre fido 6 0,0000 %

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora 10,4000 %

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (esempi: EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE, EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO, ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:**

- con azzeramento del parametro 10,4000 %
- senza azzeramento del parametro 10,9430 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	-0,543 % valida dal 01/07/2021 al 31/07/2021
	-0,539 % valida dal 01/06/2021 al 30/06/2021
	-0,539 % valida dal 01/05/2021 al 31/05/2021

(*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

Tassi attivi su proroghe⁷

- maggiorazione su tasso debitore - prima proroga 0,7500 %
- maggiorazione su tasso debitore - seconda proroga 1,5000 %
- maggiorazione su tasso debitore - proroghe successive 0,0000 %

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia⁸ - persone fisiche e altre nature giuridiche

- corrispettivo annuo per disponibilità creditizia 2,0000 %

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o sospenderlo; per il

⁵ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile); il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

⁶ Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

⁷ Il tasso risultante dall'applicazione delle maggiorazioni dei tassi di anticipazione è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni e ciò senza bisogno di comunicazione da parte Banca.

⁸ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

pagamento sarà dato al cliente per iscritto (anche a mezzo telegramma, telefax, etc.), un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso e di rendere esigibile il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori, entro i termini di cui al punto precedente.

Le eventuali disposizioni allo sconfinamento che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Banca, così come in ogni altro caso di cessazione del rapporto, il cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi:

- rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in dipendenza degli utilizzi per cassa;
- versare alla Banca l'importo corrispondente all'intera sua esposizione in dipendenza degli utilizzi per firma.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a condizione che il titolare del rapporto di conto tecnico abbia provveduto a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o

incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);

- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;

- se la controversia riguarda la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. È esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa

documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Affidamento a tempo determinato	Affidamento con scadenza prefissata.
Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Commissione di proroga	Per proroga si intende la richiesta, da parte del finanziato, di prolungamento della durata del finanziamento rispetto alla scadenza originariamente concordata. A seguito dell'inadempimento alla scadenza contrattuale all'obbligo di rimborso dell'importo anticipato per effetto del mancato pagamento della/e fattura/e alla relativa scadenza, la banca, ove -a proprio insindacabile giudizio- conceda la proroga, potrà applicare la relativa commissione.
Confidi- Ente di Garanzia	Organismi mutualistici, aventi scopo di favorire l'accesso al credito bancario delle imprese socie, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee, attraverso la concessione di garanzie.
Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)	Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
Fattura	Documento emesso dal soggetto venditore di un bene o servizio.
Frequenza di invio dell'estratto conto	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
Importo minimo variazione saldo per tariffazione	Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.

Maggiorazione tasso proroga	Supplemento di tasso applicato nei periodi successivi alla scadenza di un anticipo/finanziamento, qualora la Banca aderisca alla richiesta del finanziato di prolungarne la durata originaria, in ragione dell'estensione del rischio assunto. Le tre maggiorazioni non sono da cumulare. Questo significa che lo spread da applicare ad ogni proroga sarà pari alla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione della relativa proroga (es. lo spread da applicare alla seconda proroga è dato dalla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione 2° proroga).
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, ossia non ancora disponibili per valuta, o indisponibili, ossia con esito non ancora acquisito.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
Scoperto	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
Spese per elaborazione ed invio estratto conto	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
Spese per elaborazione ed invio trasparenza	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
Spese per ogni operazione registrata in conto	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.
Tasso debitore	Tasso utilizzato per il calcolo e l'addebito degli interessi che il cliente deve pagare alla banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Termini non stornabilità	Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali gli assegni negoziati non possono più essere stornati da parte della banca (salvo casi di impedimento forzoso).